

I tagli alle forze dell'ordine

Nel complesso con l'approvazione della legge finanziaria per il 2005 gli stanziamenti per le forze dell'ordine subiscono un forte taglio.

Lo rileva l'On. Marco Stradiotto in una sua ricerca dalla quale emergono dei dati molto interessanti che riguardano gli stanziamenti per le forze dell'ordine fatte dai tre ministeri da cui dipendono.

Nel Ministero dell'Interno sotto la voce pubblica sicurezza oltre agli stanziamenti per la polizia di Stato, vi sono dei capitoli che riguardano l'Arma dei Carabinieri, questa ultima per la stragrande maggioranza degli stanziamenti trova le risorse al Ministero della Difesa.

Nel complesso, afferma l'On. Stradiotto, guardando gli stanziamenti per i Vigili del Fuoco, per la pubblica sicurezza, per i Carabinieri, e per la Guardia di Finanza i tagli sono molto consistenti.

In totale con la finanziaria i capitoli che fanno riferimento a questi settori subiscono un taglio di 392 mln di euro. La decurtazione tiene conto degli stanziamenti aggiuntivi, per le forze dell'ordine, previste dai commi 545-550-552 e 553 della Legge Finanziaria 2005. Il comma

545 stanziava 32 mln di €, per l'assunzione di 1.324 agenti di Polizia di Stato e di 1400 Carabinieri e 500 Vigili del fuoco in deroga al blocco delle assunzioni (lo stanziamento di questi 37 mln di € si trova alla U.P.B. 4.1.5.4 cap. 3032 "Assunzioni in deroga" del Ministero dell'Economia). I commi 552 e 553 prevedono uno stanziamento aggiuntivo per le forze dell'ordine di 34 mln di € per esigenze di carattere infrastrutturale e di 53 mln di € per le esigenze correnti della pubblica sicurezza, entrambi gli stanziamenti si trovano nei capitoli di bilancio di competenza del Ministero dell'Interno (non si comprende perché i 53 mln € si trovano nel capitolo 1373 U.P.B. 2.1.5.5 del Ministero dell'Interno, capitolo che non fa parte dei capitoli della Pubblica Sicurezza). Questi stanziamenti aggiuntivi compensano solo in minima parte l'effetto dell'applicazione del "metodo Gordon Brown", infatti il tetto del 2% sull'incremento della spesa comporta un taglio ai capitoli relativi ai consumi intermedi delle forze dell'ordine (Gdf, C.c., Polizia, Vig.d.F.) di 516 mln di €, se a questi tagli decurtiamo le risorse aggiuntive previste dai commi 545-550-552 e 553 pari

a 124 mln di €, il taglio diventa di 392 mln di €. In particolare, lo stanziamento totale del ministero dell'Interno per la pubblica sicurezza passa da 7.365 mln di euro del 2004 a 7.237 mln di Euro nel 2005. In totale un taglio di 128 mln di euro pari al 1,76 % in meno.

Fra i capitoli che hanno subito i tagli maggiori troviamo il cap. 2671 spese per il funzionamento della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) che passa dai 23 mln di euro del 2004 ai 18,2 del 2005 subendo un taglio di 4,8 mln di euro pari al 20,87% in meno.

Ma se guardiamo tutti i capitoli della pubblica sicurezza riferiti alle spese di casermaggio, riscaldamento, spese telefoniche, automezzi, poligoni di tiro subiscono

un taglio del 20,87 %, dopo il passaggio alla Camera i tagli sugli stessi capitoli erano pari al 10,33%, dopo il passaggio al Senato il taglio è passato al 20,87% in meno.

Nei Capitoli di competenza del Ministero dell'Economia troviamo il capitolo 3032 "assunzioni in deroga" nel quale trovano copertura l'assunzione dei 500 vigili del Fuoco (5 mln di € previsti al comma 550) e dei 1.324 agenti di Polizia e 1.400 Carabinieri (32 mln di € previsti al comma 545) in totale 37 mln di € in più.

I colleghi interessati allo studio dell'On. Stradiotto possono richiederne l'invio tramite E mail al nostro indirizzo

Trattenimento in servizio degli ausiliari di leva

Ci troviamo a dover affrontare una situazione estremamente difficile.

Con una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, l'Amministrazione intende informare gli agenti ausiliari di leva che non potrà assicurare la loro immissione in ruolo, in mancanza di un apposito provvedimento autorizzatorio.

Ciò sta suscitando gravi preoccupazioni di quanti, già allievi agenti trattenuti del 61° e 62° corso, avrebbero, rispettivamente dal prossimo mese di aprile e di ottobre dovuto frequentare il corso da effettivo.

Invece, non essendo stata prevista come priorità di spesa nella recente finanziaria, la necessaria copertura, c'è il rischio che, dopo due anni prestati di servizio, questi allievi possano perdere il posto di lavoro.

La Segreteria Nazionale del SIULP sta intervenendo non solo a tutela delle legittime aspirazioni di chi ha effettuato una scelta con il convincimento di doverne fare la propria attività lavorativa, ma soprattutto per mantenere alto il livello dell'attenzione sui temi della sicurezza, e sulla necessità di non consentire ulteriori perdite di presenze in organico.

Allo stato, dopo gli opportuni interventi sia sul Governo che sul-

l'Amministrazione, è importante effettuare alcune precisazioni per non favorire la diffusione di false informazioni.

Anzitutto bisogna distinguere tra gli allievi del 61° e del 62° corso da una parte, e quelli del 63° e 64° corso dall'altra.

Per i primi (61° e 62° corso), si può ovviare alla situazione di disagio con la finanziaria dell'anno in corso.

All'uopo invitiamo questi colleghi a richiedere di essere trattenuti in servizio per un altro anno, con la qualifica di agenti ausiliari trattenuti, perché c'è la seria possibilità di poter garantire, alla fine di questo periodo, la loro ammissione al corso da effettivo, attingendo ai fondi destinati per le esigenze della sicurezza dalla finanziaria 2005.

Ci riserviamo invece di fornire dettagliate indicazioni per gli allievi agenti del 63° e del 64° corso, per i quali la copertura delle spese di trattenimento e di immissione in ruolo dovranno necessariamente gravare sulla finanziaria 2006.

I colleghi interessati possono rivolgersi personalmente al sottoscritto che sta seguendo in prima persona la delicata questione.

Innocente Carbone

Giornata della Memoria

All'alba del 27 gennaio 1945 i primi militari dell'esercito russo si avvicinarono ai cancelli su cui campeggiava l'ormai famosa scritta "Arbeit macht frei" ("Il lavoro rende liberi"), voluta dal comandante del lager di Auschwitz, maggiore Rudolph Höss.

Con la legge 211 del 20 luglio 2000 la Repubblica italiana ha riconosciuto la giornata del 27 gennaio come "Giornata della Memoria": per non dimenticare le vittime dello sterminio nazista, anche quest'anno, per la quinta volta sono state organizzate in tutta Italia centinaia di manifestazioni, moltissime delle quali hanno coinvolto i ragazzi delle scuole di ogni ordine.

In tutte le scuole alle 11,45 del 27 gennaio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dei lager; la Camera dei deputati ha organizzato un concerto che si è tenuto alle ore 19 nella Sala della Regina a Montecitorio mentre ad Auschwitz, a partire dalle 2 del pomeriggio, si è svolta una imponente cerimonia commemorativa, con la partecipazione di moltissimi leader europei e di un grandissimo numero di superstiti invitati per l'occasione dal governo polacco.

A tale proposito il Dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare n. 559/A/2/121.42/230 diramata il 22 gennaio scorso, ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con telex n. U.C.E.1.6.1/760 del 12 gennaio, ha disposto che giovedì 27 gennaio, ricorrenza della "Giornata della Memoria", su tutti gli edifici pubblici siano esposte a mezz'asta le bandiere nazionale ed europea italiana "in segno di memore omaggio alle vittime della shoah e di tutti i genocidi e gli stermini della storia".

Quest'anno ricorre inoltre il 60° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo responsabile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nella città di Fiume, che durante il secondo conflitto mondiale aiutò migliaia di ebrei ad evitare la deportazione e per questo venne lui stesso deportato presso il campo di concentramento di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pertanto organizzato, insieme all'Unione delle comunità ebraiche italiane, un breve viaggio a Monaco di Baviera con visita e celebrazioni nel campo di Dachau, che dovrebbe svolgersi nella seconda metà del mese di marzo, in data ancora da definirsi.

Con circolare n. 559/C/13/34 diramata il 24 gennaio 2004, è stata pertanto trasmessa di la scheda di adesione all'iniziativa, riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio o in quiescenza ed al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che gli interessati dovranno far pervenire debitamente compilata entro e non oltre il 1° marzo 2005. La circolare e la scheda sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Inizia la lotta alle sperequazioni

Pagina 2

Benefici economici: in busta la "family no tax area"

Pagina 3

Inizia la lotta alle sperequazioni

Prosegue l'azione di monitoraggio e denuncia delle sperequazioni che vedono il personale della Polizia di Stato penalizzato rispetto a quello appartenente alle Forze armate e ad altre Forze di polizia; come abbiamo evidenziato più volte su queste pagine noto le disparità di trattamento iniziano già dai corsi di accesso e proprio in questi giorni si stanno intensificando le iniziative di tutela.

Riteniamo utile un breve riepilogo.

Allievi agenti: percepiscono un trattamento economico di oltre il 10% inferiore rispetto all'equiparato allievo carabinieri ed allievo finanziere; inoltre l'allievo carabiniere o finanziere che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere), mentre l'allievo agente percepisce una paga che corrisponde a meno della metà.

Si è inoltre appreso di recenti provvedimenti di altra Forza di polizia ad ordinamento civile che si è determinata a favore del dipendente, mentre il Ministero dell'interno continua a non adottare iniziative idonee.

Infine i primi sei mesi del corso da allievo agente della Polizia di Stato non sono coperti da contribuzione previdenziale, per cui questi colleghi, a differenza degli equiparati militari, avranno un vero e proprio "buco" nella pensione.

Sono dunque in fase avanzata di elaborazione ricorsi giurisdizionali indirizzati a:

1. adeguare il trattamento economico complessivo (anche sotto l'aspetto previdenziale) degli allievi agenti della Polizia di Stato agli omologhi carabinieri e finanziari;

2. obbligare il Ministero della difesa a corrispondere agli allievi agenti vincitori dei concorsi per volontari in ferma breve nelle Forze armate il premio di congedamento di cui all'art. 40, comma 1, legge 24 dicembre 1986, n. 958 in conformità, tra l'altro, alla recentissima sentenza n. 1796, emessa il 21 giugno dal Tar Sicilia - Sezione di Catania - Sez. III.

Allievi vice ispettori: anch'essi, durante i primi sei mesi di corso, percepiscono un trattamento economico di oltre il 10% inferiore rispetto all'equiparato allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza ed anche qui l'allievo carabiniere o finanziere che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere), mentre l'allievo vice ispettore agente percepisce una paga che corrisponde a circa la metà.

In questo caso la sperequazione è addirittura più grave se si tiene conto del fatto che gli allievi marescialli, dopo i primi sei mesi di corso e fino al raggiungimento del diciottesimo mese, percepiscono il trattamento economico da agente-carabiniere-finanziere, mentre l'allievo vice ispettore continua a percepire la paga da allievo per tutti i diciotto mesi.

Anche in questo caso si ha che l'allievo maresciallo che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere) ed è previdenzialmente "coperto", mentre l'allievo vice ispettore guadagna la metà ed ha un "buco" pen-

sionistico che in questo caso è di ben diciotto mesi.

Inoltre agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato che a partire dal 7° corso (quello in atto) mantengono il possesso e l'esercizio delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente (o ufficiale) di polizia giudiziaria, è stato sinora incoerentemente negato il trattamento economico di missione.

Anche in questo caso sono dunque in

fase avanzata di elaborazione ricorsi giurisdizionali indirizzati ad:

1. adeguare il trattamento economico complessivo (anche sotto l'aspetto previdenziale) degli allievi vice ispettori della Polizia di Stato agli omologhi carabinieri e finanziari;

2. obbligare il Ministero dell'interno a corrispondere agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato il trattamento accessorio dovuto.

La partecipazione ai ricorsi è gratuita per gli iscritti ed aperta, oltre che agli allievi agenti ed allievi vice ispettori che stanno frequentando i corsi, anche a coloro i quali li hanno terminati entro la fine dell'anno 2000; ulteriori informazioni e la modulistica per aderire ai ricorsi possono essere richiesti tramite la Segreteria provinciale.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.siuilp.it.

Ispettori e periti tecnici già ruolo ad esaurimento: chiarimenti

Come già anticipato la scorsa settimana dovrebbero terminare entro il corrente mese di gennaio le notifiche delle promozioni alla qualifica di ispettore superiore del personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori, disposte dal decreto legge 10 settembre 2004, n. 238 ed, a seguire, riceverà la notifica della pro-

mozione alla qualifica di perito tecnico superiore anche il personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento dei periti tecnici della Polizia di Stato; confermiamo anche che per tutti l'aggiornamento retributivo e gli arretrati sono previsti in busta paga a febbraio.

Essendo pervenuti numerosi quesiti

in merito riteniamo opportuno chiarire che:

1. gli ispettori capo ed i periti tecnici capo della Polizia di Stato, provenienti dai soppressi ruoli ad esaurimento e già appartenenti ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data dell'11.09.2004:

- sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore superiore a decorrere dal 1° gennaio 2001 agli effetti giuridici e dal 1° gennaio 2003 agli effetti economici e precedono in ruolo i vincitori dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000;

- a norma dell'art. 1, comma 4, a tale personale verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (ispettore superiore cd. di primo livello) e, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

- ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, al ripetuto personale già appartenente ai sottufficiali si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del citato d.lgs. 53/2001, ridotto di due anni: in altre parole conseguiranno la nomina a sostituto commissario al 1° luglio 2006;

2. gli altri ispettori capo e periti tecnici capo NON appartenenti ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di p.s., in servizio alla data dell'11.09.2004:

- sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore superiore a decorrere dal 1° gennaio 2003 a tutti gli effetti e seguono in ruolo i vincitori dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000;

- a tale personale verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2005 lo scatto aggiuntivo di cui sopra (art. 19, co. 2, d.lgs 53/2001 - ispettore superiore cd. di primo livello) e conseguiranno la nomina a sostituto commissario al 1° luglio 2012.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuilp.it.

Bari Verifica alla Polizia Stradale

Nella sala riunioni del Compartimento Polizia Stradale di Bari, con la presenza del Dirigente del Compartimento Dr. Di Salvio, del direttore ufficio I Dr. Restelli e il Dirigente della Sezione di Bari Dr. Ruffini, si è tenuta la riunione per la verifica dell'attuazione della contrattazione decentrata chiesta da questa segreteria SIULP. In quella sede sono state evidenziate, presentando un'apposito prospetto elaborato a seguito di riscontri sui servizi giornalieri, le problematiche riscontrate in tutti i reparti. Dal periodo in esame (Giugno-Settembre 2004), infatti, si riscontravano delle anomalie sui turni di servizio.

Venivano verificati i cambi turno, gli straordinari e i rientri da riposi settimanali e congedi in turni non previsti. In riferimento a quest'ultimo punto si ribadisce ai colleghi che dopo congedi e o riposi di varia natura, così come previsto da contrattazione decentrata, si deve rientrare nel turno con il quarto quadrante, laddove non è possibile si rientra con il terzo quadrante.

In quest'ultimo caso, se qualche collega ha dato disponibilità per lo straordinario programmato e c'è possibilità di effettuarlo, può farlo con orario 09/12. In buona sostanza, va escluso il rientro sul secondo quadrante dopo i riposi o congedi salvo richiesta dell'interessato che **deve essere scritta** per permettere i dovuti riscontri in sede di verifica. Cosa quest'ultima che sinora è stata recepita solo in parte.

Sicuramente, grazie al continuo lavoro di controllo e di confronto con l'attuale dirigenza che si mostra attenta in quelle che sono le rappresentazioni di determinate pro-

blematiche, la situazione dall'ultima verifica, sempre chiesta dal SIULP, è migliorata di molto infatti in quella seduta furono contestate ben 256 violazioni agli accordi decentrati. Entrambi i Dirigenti dopo aver preso atto di quanto rappresentato, si dichiaravano disponibili a cercare di migliorare ulteriormente la situazione. Si invitano comunque i colleghi a segnalare eventuali problematiche sorte sui posti di lavoro.

Paolo Zini

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

BARI

Attenzione alle trattenute sindacali

L'ufficio amministrativo contabile ha comunicato che per inconvvenienti di registrazione ed inserimento alcune pur poche di adesione al sindacato, pur essendo state presentate nei termini non sono andate a buon fine.

Lo stesso vale per le nuove iscrizioni.

L'inconveniente sarà eliminato con lo statino di febbraio attraverso le dovute compensazioni.

Benefici economici: in busta anche la nuova "family no tax-area"

Così come avevamo anticipato, con la busta paga del mese di gennaio, il Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'erogare gli aggiornamenti stipendiali dovuti alla parametrizzazione ed al contratto, nonché gli arretrati dovuti a quest'ultimo, oltre a corrispondere gli incrementi di fatto derivanti dalle minori imposte previste delle nuove aliquote stabilite dalla legge finanziaria per l'anno 2005, applicherà immediatamente anche le ulteriori disposizioni che prevedono la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari.

Come ricorderete nel precedente numero avevamo elencato le deduzioni teoriche spettanti per carichi di famiglia (2.900 euro per ciascun figlio; 3.200 euro per il coniuge a carico; 3.200 euro per il primo figlio se l'altro coniuge manca; 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap) e quantificato, in via esemplificativa, i risparmi d'imposta che sarebbero derivati ad un dipendente senza carichi di famiglia o con due figli a carico a seconda che percepisse un reddito annuo lordo di 25.000, 35.000 o 45.000 euro.

In molti ci avete chiesto di conoscere come viene effettuato il calcolo delle deduzioni effettivamente spettanti e, quindi, del reddito imponibile su cui andrà calcolata l'imposta e dell'imposta medesima.

Va innanzitutto premesso che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle sopra elencate deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni, nonché del reddito complessivo e l'importo di 78.000 euro.

Il risultato di tale rapporto potrà essere:

1. maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero;

2. pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete;

3. compreso tra zero ed 1: in tal caso per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

Il procedimento per calcolare la deduzione spettante per carico familiare parte dalla seguente formula:

$78.000 + \text{deduz. teoriche per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}$ (diviso) 78.000

Il risultato di questo rapporto deve poi essere moltiplicato per le deduzioni teoriche al fine di stabilire l'importo di deduzione effettivamente spettante (ossia quello che potrà essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).

Per una migliore comprensione sarà utile l'esempio di un agente con un reddito complessivo di euro 24.000 e due figli a carico per il 50% (il coniuge lavora ed ha a carico i figli per il restante 50%); per semplicità di calcolo immaginiamo inoltre che non abbia oneri deducibili da far valere:

- Reddito complessivo: 24.000,00 euro;

- Oneri deducibili: 0,00 euro;

- 2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni: deduzione teorica spettante al 50% $(2.900/2 + 3.450/2) = 3.175,00$ euro.

Rammentando che il calcolo della deduzione effettiva dovrà partire dalla formula:

$78.000 + \text{deduzione teorica} - \text{reddito complessivo}$ (diviso) 78.000

in questo caso si avrà che:

$78.000 + 3.175 - 24.000$ (diviso) 78.000 = 0,7330

e dunque la deduzione effettivamente spettante sarà data dal prodotto $3.175 * 0,7330 = 2.327,28$ euro.

Appare evidente che si tratta di un meccanismo del tutto simile a quello previsto per la determinazione dell'importo di deduzione per as-

sicurare la progressività dell'imposta effettivamente spettante (la cosiddetta no tax-area).

Ricordiamo che il rapporto per il calcolo della no tax-area è il seguente:

$26.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche}$ art. 11 Tuir-reddito complessivo: (diviso) 26.000.

Per la determinazione della base imponibile bisogna procedere separatamente al calcolo della no tax-area ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; i relativi ammontari devono poi essere sommati tra loro ed agli oneri deducibili, poi dedotti dal reddito complessivo.

Rammentando che, per il calcolo della no tax-area, da ogni reddito complessivo vanno detratte 3.000 euro e dai redditi da lavoro dipendente altri 4.500 euro, nel nostro caso la formula iniziale sarà:

$26.000 + 3.000 + 4.500 - 24.000$ (reddito complessivo): (diviso) 26.000 = 0,3653

La deduzione effettiva spettante ai fini della no-tax area sarà dunque pari al prodotto 7.500

$* 0,3653 = 2.739,75$ euro.

Il reddito imponibile su cui calcolare l'imposta sarà dunque pari ad euro 18.932,97; questo risultato è stato ottenuto sottraendo dal reddito complessivo (euro 24.000) la somma delle deduzioni (euro $2.327,28 + 2.739,75$) ed andrà arrotondato all'unità di euro in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi; conseguentemente, applicando all'intero imponibile l'aliquota del 23%, oggi prevista fino a 26.000 euro di reddito, l'imposta dovuta sarà pari ad euro 4.354,58 da arrotondarsi ad euro 4.355,00.

Con la mensilità di gennaio è stata inoltre effettuata la prima tranche delle operazioni di conguaglio relative ai redditi corrisposti nell'anno 2004; i criteri adottati sono stati i medesimi delineati per i redditi corrisposti nell'anno 2003 con la circolare n. 333-G/R.1-C.D.I/n°21/04 dell'8 gennaio 2004; è stato dunque applicato:

- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito superiore ad euro 1.000: il 40% delle risultanze;

- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito superiore compreso tra euro 750 ed euro 250: il 60% delle risultanze;

- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito inferiore ad euro 250: l'intero importo delle risultanze.

Al fine di riscontrare ed eliminare tempestivamente eventuali anomalie gli uffici amministrativo-contabili dovranno effettuare i dovuti controlli prestando particolare attenzione alle segnalazioni di contabilità manuale e precalcolate effettuate nel corso dell'anno, procedendo alla rettifica di eventuali discordanze in tempo utile per le definitive operazioni di conguaglio, previste per la prossima mensilità di febbraio, quando verranno anche contabilizzati eventuali importi a credito.

Per rendere più agevoli le verifiche il Cenas trasmesso agli uffici l'elenco dei dipendenti interessati da un conguaglio fiscale a debito ovvero a credito superiore ai 250 euro.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

La regione Puglia rimodula il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica

Con deliberazione di giunta regionale n. 1162 del 08/08/2002 avente per oggetto "Compartecipazione alla spesa farmaceutica. Regolamentazioni" si è provveduto alla reintroduzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Dopo circa un anno di esperienza dalla reintroduzione della compartecipazione, numerose manifestazioni di pensiero, in particolare da parte di alcune associazioni di tutela e di alcune Organizzazioni sindacali, hanno indotto a valutare la possibilità di rimodulare il suddetto sistema di esenzione, sia introducendo modifiche riferite alle modalità della compartecipazione, che ampliando la fascia degli aventi diritto.

Previa attivazione di tavolo tecnico con le OO.SS. confederali CGIL, CISL e UIL, sono state elaborate proposte di modifica del sistema. Le suddette proposte sono state esaminate in apposito incontro delle stesse OO.SS. con il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità assistiti dalle strutture tecniche.

Tale procedimento dialettico ha portato all'adozione della deliberazione di G.R. n. 1005 del 01/07/2003 di modifica della Delibera Regionale n. 1162/02 con la quale si è proceduto a rimodulare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini.

La rimodulazione della quota di compartecipazione nel 2003 è stata consequenziale, essenzialmente a due fattori, il risultato complessivo della gestione della sanità, che a conclusione dell'anno 2002 per la prima volta non aveva evidenziato disavanzo, e un più equo accesso alle prestazioni sanitarie, in particolare da parte delle fasce di popolazione più disagiate.

La condizione di equilibrio economico, peraltro, aveva già consentito dall'01.01.2003 di ridurre l'addizionale aggiuntiva IRPEF da 0,5% a 0,3%. Detta condizione di equilibrio economico, grazie alla razionalizzazione del sistema sanitario che ha visto ridurre in due anni il tasso di ospedalizzazione dell'11% circa con oltre 100000 ricoveri in meno tenendo conto anche della mobilità extraregionale, si è verificata anche con riferimento al 2003.

TIPO DI ASSISTITI	Per ogni confezione di farmaco prescritto	Quota fissa dovuta sui medicinali pluriprescrivibili Per ogni confezione di: <input type="checkbox"/> antibiotici monodose <input type="checkbox"/> medicinali a base di interferone <input type="checkbox"/> medicinali somministrati esclusivamente per fibrolcisi
NON ESENTI	€ 2,00	€ 0,50
ESENTI PARZIALI <input type="checkbox"/> familiari con reddito annuo fino a 12.500 Euro, incrementato di 750 Euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2.250 euro; <input type="checkbox"/> Soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 24.000 Euro	€ 1,00	€ 0,50
ESENTI TOTALI		
<input type="checkbox"/> I grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%); <input type="checkbox"/> Gli invalidi per servizio dalla I° alla V° categoria; <input type="checkbox"/> Gli invalidi civili al 100%; <input type="checkbox"/> Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; <input type="checkbox"/> titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente; <input type="checkbox"/> titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione); <input type="checkbox"/> Nuclei familiari con reddito annuo fino a 10.000 Euro, incrementato di 750 Euro per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 2.250 Euro; <input type="checkbox"/> Nell'ambito di nuclei familiari con reddito fino a 16.000 Euro incrementato di 750 Euro per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 2.250 Euro: a) i cittadini portatori di patologie neoplastiche; b) i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 01.02.91, del D.M. 28.5.99, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti" e successive integrazioni e del D.M. 18.05.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre prezzi per ricetta; c) i cittadini rientrati nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 Febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati", limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073; d) i donatori d'organo da vivente		

Brindisi Protesta del SIULP per i ritardi nei pagamenti

Con una nota a firma del Segretario generale Domenico Conte, indirizzata al Prefetto ed al Ministero dell'Interno. Il Siulp di Brindisi ha protestato per il sensibile ritardo registrato nei pagamenti degli emolumenti relativi alla produttività collettiva 2003 e al lavoro straordinario.

Nella nota si afferma che "nella provincia di Brindisi si sta verificando, con straziante puntualità che... il pagamento del lavoro straordinario è affidato al fato", e che "se le motivazioni dei ritardi adottate fossero fatti comprovati, darebbero l'idea, quantomeno, di una disorganizzazione costante... se non addirittura di una mancanza di serietà e dedizione di chi ha la responsabilità tecnica ed oggettiva di quel settore delicato che dovrebbe garantire, puntualmente e con precisione il pagamento delle spettanze".

"Nel comune parlare tutti sono oramai curiosi ed hanno bisogno di capire dove insiste questa inefficienza. Riguardo alla corresponsione della produttività collettiva, Brindisi non è stata, addirittura, nemmeno in grado di garantirla l'ultimo giorno utile indicato a livello nazionale"

Nel chiedersi "sino a quando le organizzazioni sindacali, che non hanno nessuna colpa, dovranno assumersi totalmente l'onere di calmierare gli animi", Domenico Conte chiede che l'Amministrazione a tutti i livelli di responsabilità si attivi per "offrire quelle soluzioni che tutti si aspettano, non solo al fine di elargire le giuste spettanze, ma per dare quel giusto cenno di riconoscimento morale a chi si sacrifica giornalmente per la sicurezza della collettività".

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Sostituire la targa dell'auto rubata è riciclaggio

Chi sostituisce la targa di un'auto rubata o ne modifica il numero di telaio commette il reato di riciclaggio, in quanto la norma del codice penale punisce tutte le attività dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa della cosa. Questo il principio stabilito dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha chiarito in proposito che la targa dell'automobile costituisce il più significativo, immediato e utile dato di collegamento della cosa con il proprietario, per cui sostituendola si impedisce di fatto l'identificazione della provenienza illecita della cosa. La Suprema Corte ha infatti ricordato che con la norma incriminatrice del riciclaggio "il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa", e che, a differenza che per il reato di ricettazione, del quale il solo possesso del bene di illecita provenienza può essere considerato una prova, "per il reato di riciclaggio, invece, non è sufficiente ma occorre provare che il soggetto abbia effettuato l'operazione atta ad occultare la provenienza del bene stesso".

Come l'Inpdap liquiderà gli statali

Sono stati definiti ulteriori aspetti tecnici della procedura informatica - Facendo seguito alla Circolare n. 34 del 17 dicembre 2003, l'INPDAP ha emanato la Circolare n.10 del 10 febbraio 2004 per definire ulteriori aspetti operativi della procedura informatica mediante la quale lo stesso Istituto previdenziale, a partire dalle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2004, inizia a liquidare direttamente i trattamenti di quiescenza nei confronti dei dipendenti degli Enti pubblici iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza e nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato delle quali aveva acquisito la relativa competenza. La Circolare n. 10/2004 ribadisce che il trattamento di vecchiaia o di

anzianità è attivato sulla base della domanda dell'interessato che provvede a presentarla sia alla Sede provinciale o territoriale dell'INPDAP dove risiede sia all'Ente o all'Amministrazione presso cui svolge attività lavorativa. Poiché la procedura per la liquidazione deve essere avviata prima dei tre mesi che precedono la cessazione dal servizio, è indispensabile che la presentazione della domanda avvenga anteriormente all'inizio degli stessi tre mesi.

I coinvolti devono tutti partecipare al giudizio

Il processo amministrativo deve svolgersi in contraddittorio con tutti i soggetti interessati, per cui la mancata partecipazione al giudizio amministrativo anche di uno di essi comporta l'annullamento della sentenza con rinvio della controversia al giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso del Comune di Valdagno contro due consorzi di bonifica che avevano ottenuto l'annullamento di due provvedimenti della Giunta regionale e di un provvedimento del Consiglio regionale del Veneto da parte del tribunale amministrativo regionale del Veneto in un procedimento al quale il comune ricorrente non aveva partecipato. Secondo i supremi giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio per consentire al Comune di Valdagno di prendere parte al giudizio in quanto il Comune era interessato alla conservazione degli atti impugnati e quindi titolare di un interesse di segno opposto di quello dei due consorzi, tanto più che negli stessi atti impugnati si citava esplicitamente il Comune.

Illecito pubblicare abusivamente foto di un'attrice

La pubblicazione non autorizzata di foto di un'attrice tratte da un film è illecita e dà diritto al risarcimento dei danni per lesione del diritto all'immagine. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di Stefania Sandrelli contro un noto settimanale per soli uomini che aveva pubblicato, senza il consenso dell'attrice, foto tratte dal film "La chiave".

La Corte di Appello di Roma aveva infatti escluso il diritto al risarcimento sulla base del fatto che l'attrice aveva rifiutato di consentire alla pubblicazione, dimostrando, secondo i giudici di merito, la volontà di abbandonare il proprio diritto. La Suprema Corte ha invece ribaltato il ragionamento dei giudici dell'appello, ricordando che "chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà di cui si tratta, soprattutto se questa è connessa alla attività artistica del soggetto lesa, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo della immagine stessa".

Radar anticollisione per le automobili

Dal luglio 2005 dovrebbero essere disponibili per le automobili i radar a corto raggio capaci di rilevare i pericoli di collisione e di attivare automaticamente il sistema di frenata.

L'utilizzo di questi dispositivi consentirà di ridurre la gravità delle collisioni.

Grazie ad una decisione della Commissione europea è stata assegnata una banda di frequenza speciale ai radar di corta portata. La decisione è parte del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale che mira a dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime della strada.

"La decisione adottata - afferma il commissario europeo Viviane Reding - apre le bande

radio ai radar di corta portata mentre impedisce le interferenze con altri importanti utilizzatori di queste frequenze. La Commissione fornisce anche una base giuridica solida per diffondere la tecnologia dei radar a corto raggio sul mercato europeo. Spero che l'industria automobilistica approfitterà pienamente di questa occasione".

Per permettere l'utilizzo di questi radar bisognava liberare una banda di frequenza che coprirebbe il territorio dell'UE. Tutte le frequenze radio erano utilizzate, la difficoltà consisteva nel fare funzionare i radar a corto raggio nelle bande di frequenza utilizzate da altri importanti servizi come la telefonia mobile, satelliti meteorologici, radar della polizia. La Commissione ha dunque dovuto assicurarsi che i radar a corto raggio non andassero a interferire con le altre applicazioni. La Commissione ha quindi chiesto al CEPT (Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni) di mettere a punto fin nei minimi dettagli i mezzi tecnici necessari per evitare le interferenze.

Maremoto nel sud est asiatico: favorire i ricongiungimenti e non espulsioni

Con circolare n. 400/C/2005/39/P/1.281, diramata il 15 gennaio scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver ricevuto, a seguito del maremoto che ha colpito il sud est asiatico, numerose segnalazioni relative a cittadini di quei Paesi che si trovano sul territorio nazionale.

Il Ministero ritiene in primo luogo doveroso porre in essere ogni attività volta a soddisfare in tempi celeri le fondate esigenze di unità familiare di questi ultimi ed invita pertanto gli uffici competenti ad agevolare le procedure di accettazione delle istanze di ricongiungimento familiare da essi prodotte provvedendo, nel contempo, a concedere nel tempo più breve possibile le relative autorizzazioni.

In secondo luogo va considerato, prosegue la nota, che la situazione dei Paesi colpiti rende sconsigliabili i rimpatri per cui, in attesa che gli organismi competenti a livello comunitario o nazionale adottino le misure del caso, dispone la temporanea sospensione dei provvedimenti di espulsione dei cittadini dei Paesi colpiti dal maremoto.

Ne consegue, conclude la ministeriale, che tale situazione di fatto integra anche il giustificato motivo che giustifica il trattamento di quei cittadini nel territorio dello Stato in assenza del quale sarebbe ad essi applicabile l'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 268 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), determinando così la non procedibilità a carico di quegli stranieri che si trattassero oltre termine previsto dallo stesso art. 14 nel precedente comma 5-bis.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuelp.it.

Il gestore è responsabile per la connessione occulta ai dialer

Obbligo del gestore, che risponde per truffa per la connessione occulta ai dialer, di risarcire l'utente di quanto indebitamente addebitato in bolletta.

La sentenza emessa il 17 giugno 2004 dal Giudice di Pace di Foggia (Dott. Distante), ha una grande importanza perché per la prima volta si prende atto che quella delle connessioni illecite e/o non richieste ai vari dialer "709, 166, 899 etc." è "un vero caso di truffa a carattere nazionale" (vedi anche denuncia fatta dall'Avv. Rienzi sul sito della Codacoms, denunce Adiconsum, Aduc e delle varie organizzazioni a tutela dei consumatori).

Il gestore che fatturi tali chiamate, legate a software scaricati all'insaputa del consumatore ed ai vari 799, 899 e similia, viola gli articoli 4 e 5 della delibera 9/02 Cir dell'AUTO-

rità per la garanzia nelle telecomunicazioni attuativa dell'articolo 1 della Legge 59/02, in quanto l'utente deve essere sempre informato delle condizioni di utilizzo del servizio internet e delle eventuali connessioni a dialer a pagamento e della circostanza che possano essere usati solo da maggiorenni con l'autorizzazione dell'instaurario dell'utenza, nonché delle tariffe del servizio.

Inoltre, per legge l'importo di questa connessione non voluta e/o illecita (per lo più a servizi legati al gioco d'azzardo o alla pornografia etc.) non può essere mai oggetto di addebito sulla bolletta telefonica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2033 Codice Civile e dell'articolo 1 Legge 59/02, ma deve essere fatturato su appositi bollettini prepagati o su carta di credito. In limine si noti che tali numeri dovrebbero essere disattivati gratuitamente dai gestori.

Per porre fine alle problematiche relative all'individuazione del dialer estero cui ci si è involontariamente connessi e facilitare le pratiche di reclamo e rimborso (v. denunce fatte direttamente al gestore e/o al Garante per la correttezza nelle comunicazioni e/o polizia postale) è quanto mai auspicabile che presto, per la tutela del consumatore e per il diritto d'accesso ai propri dati (v. newsletter n.171 del 12-25/5/03) riconosciuto dal Decreto Legislativo 196/03 (Codice privacy) vengano pubblicati per intero i numeri relativi alle chiamate effettuate e non le sole prime 6 cifre, così da avere una tutela ed un contraddittorio più ampi.

Confermati i limiti per la prestazione di ore di lavoro straordinario emergente

I limiti mensili previsti per la prestazione di ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo vigenti fino al dicembre 2004 sono stati nuovamente prorogati, fino a nuova disposizione, con circolare n. 333-G/2 1.84 PS/AC, diramata il 19 gennaio scorso.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuelp.it.

Esigenze finanziarie immigrazione: servono valutazioni attente e puntuali

Con circolare n. 333-G/2.05.81.84(01/05), diramata il 20 gennaio scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, al fine di monitorare l'attività di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, si rende necessario acquisire, anche per l'anno in corso, notizie sulle spese sostenute e sulle unità impiegate da tutte le forze di polizia nell'ambito delle attività inerenti alle problematiche relative ai cittadini extracomunitari ed imputate ai capitoli di spesa n. 2505.01, 2505.02, 2581 e 2584.

Viene ribadita la necessità di trasmettere le segnalazioni richieste al lordo dell'Irpef, con cadenza trimestrale ed entro il giorno 20 del mese finale del periodo di riferimento, rispettando puntualmente tale termine per far sì che il monitoraggio e le conseguenti comunicazioni ai competenti uffici del Ministero dell'economia siano altrettanto puntuali, così come stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003.

In tale contesto viene altresì raccomandato di porre la massima attenzione nell'effettuare le rilevazioni, essendo risultate alcune spese notevolmente discordanti rispetto alle specifiche richieste di fondi, causando le ovvie problematiche finanziarie derivanti da una difettosa stima delle esigenze.

In conclusione: qualora le segnalazioni non venissero inviate o fossero effettuate in maniera inesatta le esigenze finanziarie dei vari uffici potrebbero risultare anche notevolmente sottostimate, con prevedibili conseguenze.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuelp.it.

COLLEGAMENTO SIULP Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Anno 10 N. 3 - 1 Febbraio 2005
Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI
Direttore Editoriale: INNOCENTE CARBONE
Consulente di Redazione: GIUSEPPE IAFFALDANO
Ha collaborato a questo numero: P. ZINI
Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5232702 Telefax 080/5751068 Internet: www.siuelp.it E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it
Stampa: Mediaservice di F. Stea Via Talete, 8 - Valenzano (Ba) E-mail: mediaservice3@simail.it Tel./Fax 080.4672150
La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.